

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1978

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi » (877) (Approvato dalla Camera dei deputati) (1)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 721, 725
DE SABBATA (PCI) 723, 724, 725
RICCI (DC), relatore alla Commissione 722, 723
724 e passim

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze 723, 725

« Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio » (888)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 727, 728, 729 e passim
ANDREATTA (DC) 728, 730, 738
LI VIGNI (PCI) 728, 731
LUZZATO CARPI (PSI), relatore alla Commissione 727, 729, 732 e passim
RICCI (DC) 730, 733
TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze 727, 732, 734 e passim
VIGNOLO (PCI) 729

« Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 » (959) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 718, 719, 720
ERMINERO, sottosegretario di Stato per le finanze 720
LONGO (DC), relatore alla Commissione . 718
MARANGONI (PCI) 719

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Sostituzione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi ».

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

LUZZATO CARPI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704** » (959)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Longo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

L O N G O, *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge al nostro esame è stato approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, la quale ha apportato non poche modifiche al testo originario presentato dal Governo.

Il disegno di legge ha ottenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali, la quale ha comunicato di non avere nulla da obiettare per quanto di sua competenza.

Con il provvedimento, in sostanza, si intende abrogare il secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, che recita testualmente: « Su proposta dell'Alto commissario i beni stessi (cioè i beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704) saranno destinati con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri competenti a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad altri enti pubblici o ad associazioni assistenziali, sportive e simili ».

Con decreto-legge luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 452, le attribuzioni dell'Alto com-

missario per le sanzioni contro il fascismo sono state attribuite all'amministrazione delle finanze per quanto si riferisce alla liquidazione dei beni ex fascisti. Pertanto, in applicazione dei due decreti, 2.336 immobili passarono al patrimonio dello Stato: per effetto del vincolo di destinazione al patrimonio indisponibile, cioè assoggettati alla stessa disciplina prevista per i beni demaniali.

L'amministrazione finanziaria ha destinato la quasi totalità degli immobili a servizi pubblici, e precisamente a titolo gratuito per uso governativo 524, in concessione a enti diversi 227, alienati o in corso di alienazione 1.275, trasferiti alle regioni a statuto speciale 52, retrocessi agli originari proprietari 146, dati in locazione per scopi diversi da quelli previsti dalla legge 72, non suscettibili di utilizzazione 40. L'amministrazione finanziaria ha tentato di vendere questi immobili ogniqualvolta si fosse dimostrata la impossibilità di attuare la destinazione prevista dal secondo comma dell'articolo 38 del citato decreto n. 159, ma il Consiglio di Stato ha sempre risposto in senso restrittivo, obiettando che il rispetto della legge andava osservato in modo assoluto. Naturalmente la osservanza di tale vincolo perpetuo di destinazione impone lavori, talvolta notevoli, di ricostruzione e di rifacimento, per destinarli all'uso previsto dalla legge, lavori palestrati molto costosi. E talvolta, data la limitatezza dei fondi disponibili in bilancio, tali lavori non si sono potuti eseguire.

È da aggiungere che il vincolo perpetuo di destinazione imposto agli acquirenti limita il loro diritto di poter disporre dei beni secondo le diverse necessità manifestatesi lungo il decorso degli anni.

Il disegno di legge in esame è stato predisposto appunto al fine di abrogare detto vincolo. Con l'articolo 1, infatti, viene abrogato il secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, cioè viene abrogato il vincolo perpetuo a servizi di interesse generale. L'articolo 2 — si tratta di una delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge originario — prevede che in caso di alienazione o di concessione dei beni di cui all'articolo 1 sia riconosciuto il diritto di pre-

lazione a favore dei comuni, delle province e delle regioni. Entro sei mesi dalla notifica gli enti predetti potranno esercitare tale diritto ed entro i successivi sei mesi dovranno essere perfezionati gli atti di compravendita o di concessione. Il prezzo di compravendita potrà essere corrisposto in cinque rate annuali.

Quantunque il testo sia sufficientemente chiaro, ad evitare possibili equivoci, sarà bene precisare che la possibilità di rateizzazione del pagamento del prezzo si riferisce soltanto ai comuni, alle province e alle regioni, e non a terzi. Mi è parso opportuno sottolinearlo, perchè a una lettura superficiale del testo la disposizione potrebbe anche apparire di carattere generale.

Con l'articolo 3 si prevede che, nel caso di immobili utilizzati quali abitazioni, il diritto di prelazione, ove non sia stato esercitato dai comuni, dalle province e dalle regioni, possa esserlo dal concessionario o dal locatario, a condizione che effettivamente vi abiti da data anteriore al 1° gennaio 1977.

L'articolo 4 sana alcune situazioni anomale, o forse *contra legem*, verificatesi nel corso del tempo, con riferimento in particolare ai 72 immobili dati in locazione per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. Detto articolo stabilisce che il vincolo perpetuo di destinazione imposto sui beni alienati anteriormente all'entrata in vigore della legge cessi col decorso di dieci anni dalla data del perfezionamento dell'atto di vendita. In tale condizione si trovano tutti gli immobili ceduti dall'amministrazione finanziaria.

Concludo esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R A N G O N I. Concordo con le osservazioni e le considerazioni svolte dall'onorevole relatore. Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati il 20 ottobre 1977. L'articolo 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, concernente la soppressione del partito nazionale fascista,

dispose la devoluzione allo Stato delle attività residue dalla liquidazione del patrimonio del disciolto partito nazionale fascista e delle organizzazioni dipendenti. Sono quindi occorsi ben 35 anni per giungere al provvedimento in esame, che dovrebbe chiudere una pagina vergognosa per il nostro paese, per la provenienza di detti beni e per come erano stati accumulati.

Col primo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, si confermò la devoluzione stabilita dall'articolo 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704. Successivamente il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 452, trasferì le attribuzioni dell'Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo, in materia di liquidazione dei beni ex fascisti, all'amministrazione delle finanze.

In applicazione dei citati decreti n. 704 del 1943 e n. 159 del 1944, furono acquisiti al patrimonio dello Stato 2.236 immobili. L'amministrazione finanziaria, in attuazione dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale n. 159, destinò la quasi totalità dei beni a servizi pubblici e a scopi di interesse generale, imponendo in sede di alienazione il previsto vincolo di destinazione agli scopi predetti. Tali vincoli, però, che apparivano motivati in quel momento, oggi non hanno alcuna ragione d'essere.

Allo stato attuale delle cose, dei beni acquisiti, come ricordava il senatore Longo, 524 risultano destinati ad uffici o servizi governativi, 1.275 alienati o in corso di alienazione, 227 dati in concessione ad enti diversi e soltanto 40 inutilizzati, in quanto 52 sono stati trasferiti alle regioni a statuto speciale, 146 retrocessi agli originari proprietari e 72 dati in locazione per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. Al fine della definitiva alienazione dei beni rimasti, si tentò di procedere con le norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, ma il Consiglio di Stato, in data 28 giugno 1955, si espresse negativamente in quanto i beni erano destinabili a servizio pubblico o a scopi di interesse generale. Frattanto, l'osservanza rigorosa delle norme di legge, impone la necessità di porre i fabbricati nelle condizioni di funzionalità indispensabili per una simile destinazione.

Ma, come succede sempre nel nostro paese, almeno sin qui, i fondi non sono stati mai sufficienti e quindi il Ministero dei lavori pubblici non è stato in grado di assolvere a questo compito che gli era stato affidato. Noi quindi abbiamo assistito al decadimento di questi immobili che sono diventati dei ruderi, anzi delle brutture indegne del nostro paese.

Stando così le cose e considerato che dopo ben trentacinque anni si rende improrogabile una definizione di detto patrimonio, si è giunti alla proposta di modifica di una normativa che riteniamo superata ed estranea alla realtà di oggi. Quindi concordiamo con le modifiche e il perfezionamento della proposta governativa fatti dall'altro ramo del Parlamento e con la abrogazione dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Con il provvedimento in esame, ce lo ha ricordato il relatore, si propone di stabilire che i beni passino al patrimonio disponibile dello Stato e che in caso di vendita o cessione sia riconosciuto a favore di comuni, province e regioni il diritto di prelazione. Mi pare inoltre molto importante che il prezzo della compravendita sia determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 16 della legge n. 865 e possa essere corrisposto in cinque rate annuali per comuni, regioni e province. Il fatto che si riconosca il diritto anche al concessionario locatario in caso che comuni, province e regioni non esercitino il diritto di prelazione, mi pare un dato che risponde alle necessità attuali, anche se è giusto stabilire nella legge il principio secondo il quale gli inquilini di questi immobili debbano risultare locatari in data anteriore dal 1° gennaio 1977, per evitare speculazioni all'ultimo momento. Si risolve finalmente il vincolo perpetuo di destinazione che cessa con decorso di dieci anni dalla data di perfezionamento dell'atto di vendita. Il nostro Gruppo, quindi, è concorde con il provvedimento ed esprime parere favorevole alla approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ERMINERO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo concorda con quanto il relatore ha esposto su questo provvedimento, anche per quanto riguarda l'interpretazione data all'ultimo comma dell'articolo 2, per cui l'applicazione dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, avviene solo nei riguardi degli enti specificati al primo comma dell'articolo 2, cioè comuni, province e regioni. Non ho quindi altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, è abrogato.

I beni suddetti sono soggetti alle norme vigenti per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.

È approvato.

Art. 2.

In caso di alienazione o di concessione dei beni di cui all'articolo 1 viene riconosciuto il diritto di prelazione a favore dei comuni, delle province e delle regioni.

Agli enti suddetti dovrà essere notificato dall'amministrazione finanziaria avviso contenente l'esatta indicazione dell'immobile destinato ad essere alienato o dato in concessione nonchè del prezzo o canone determinato dal competente ufficio tecnico erariale e delle altre condizioni dell'alienazione o concessione.

Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, potranno entro sei mesi dalla notificazione, di cui al comma precedente, dichiarare di esercitare il diritto di prelazione.

Entro i successivi sei mesi dovranno essere perfezionati gli atti di compravendita o di concessione.

Il prezzo della compravendita che verrà determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, numero 865 e successive modificazioni potrà essere corrisposto in cinque rate annuali.

E approvato.

Art. 3.

Nel caso di immobili utilizzati quali abitazioni, ove il diritto di prelazione non sia stato esercitato dagli enti di cui all'articolo precedente, può essere esercitato dal concessionario o locatario a condizione che effettivamente vi abiti da data anteriore al 1° gennaio 1977 e dimostri di non essere proprietario di altra abitazione.

E approvato.

Art. 4.

Il vincolo perpetuo di destinazione già imposto sui beni di cui all'articolo 1 alienati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, cessa col decorso di dieci anni dalla data del perfezionamento dello atto di vendita.

E approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

« Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi » (877) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella precedente seduta del 19 aprile si era stabilito di procedere alla riformulazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907. Il relatore, senatore Ricci, ha pertanto formulato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

L'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale modificato dalla legge 31 ottobre 1966, n. 953, è sostituito dal seguente:

« Trasporto, restituzione o vendita delle case sequestrate. — A cura degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi, gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al più vicino deposito generi di monopolio o alla più vicina dogana.

Quando in prossimità del luogo dove è stato accertato il reato non vi è un deposito o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al più vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.

Se vi è pericolo di deperimento o la custodia è difficile o dispendiosa, il deposito o la dogana può procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.

In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura del deposito ovvero della dogana, alla più vicina manifattura dei tabacchi. Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei Monopoli, previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.

È data facoltà all'Amministrazione dei Monopoli di alienare a trattativa privata, per il consumo fuori della linea doganale, i generi alla stessa devoluti ai sensi del precedente comma.

Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara

e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.

Tra gli aventi diritto di cui al precedente comma sono compresi l'Amministrazione dei Monopoli, ove il veicolo venga confiscato, fino al reintegro degli oneri sostenuti per il trasporto e la custodia, e successivamente i creditori privilegiati estranei al reato, qualora si tratti di autoveicolo gravato da privilegi iscritti anteriormente al sequestro, fino all'ammontare del credito accertato dal giudice competente. Per effetto di tale accreditamento il privilegio si estingue e deve essere ordinata giudizialmente la cancellazione.

Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del Codice di procedura penale.

I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non più prestarsi alla frode.

In ogni caso l'Amministrazione dei Monopoli non è responsabile delle avarie e dei deterioramenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, nè dei casi di forza maggiore ».

R I C C I, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, il nuovo testo dovrebbe essere la risultante del vecchio articolo 109 della legge del 1942, modificato dalla legge n. 953 del 1966, più le aggiunte che sono nel disegno di legge al nostro esame, più l'emendamento proposto dal Governo nella precedente seduta. Il primo, secondo, terzo e quarto capoverso nel testo formulato d'intesa col Governo riproducono il primo, secondo, terzo e quarto capoverso del vecchio articolo 109, con la precisazione che, in luogo di « al più vicino ufficio di vendita », si è preferito mettere « al più vicino deposito ». I mezzi di trasporto, i macchinari ed altre cose del genere non possono essere conservati presso i locali dell'ufficio di vendita che non sono altro che i magazzini dove si tengono i soli generi di monopolio.

Il quinto comma contiene l'emendamento che aveva proposto il Governo: « È data facoltà all'Amministrazione dei Monopoli di alienare a trattativa privata, per il consumo fuori della linea doganale, i generi alla stessa devoluti ai sensi del precedente comma ». Quando il Governo ha presentato questo emendamento nella precedente riunione, fummo presi da qualche perplessità, sembrandoci che la materia fosse ultronea rispetto al complessivo argomento che era trattato dall'articolo 109. Da un più attento esame del problema sembra possibile l'inserimento di questa disposizione nell'articolo 109 perchè trattasi, in sostanza, della possibilità di procedere alla vendita delle sigarette e sigari che sono stati sequestrati.

Attualmente, qual è la sorte di questi prodotti sequestrati? Debbono essere immagazzinati a cura dell'amministrazione dei monopoli, si deve procedere alla loro conservazione, anche contro i tarli, l'umidità eccetera, e poi, quando se ne verifica la possibilità, si deve procedere al loro spaccettamento, a togliere la carta intorno e a ridurli in tabacco. Questo tabacco viene in pratica trinciato e restituito al ciclo produttivo con costi di trasformazione che sono di gran lunga più elevati di quelli che si ricaverebbero dalla distruzione. Tenendo presente che nel solo 1977 sono stati sequestrati qualcosa come un milione di chilogrammi di tabacchi di sigarette estere, ci troviamo in presenza di una quantità di decine di migliaia di scatole accatastate. Queste sigarette possono essere, con questa norma, vendute per trattativa privata all'estero presso paesi che magari abbiano necessità di approvvigionamento di questo tipo di sigarette. Possono essere vendute a punti franchi, ad ambasciate italiane all'estero e straniere in Italia, possono essere vendute ai negozi presso gli aeroporti, ai dazi doganali, ricavando certamente un importo di gran lunga superiore a quello che, tra perdite e distruzione, si potrebbe ricavare dall'utilizzo del trinciato ricavato dalle sigarette sequestrate. Bisogna inoltre tener conto che l'importo ricavato, come è stato scritto anche nella nuova relazione governativa, non va all'amministrazione dei monopoli ma

6^a COMMISSIONE52^o RESOCONTO STEN. (3 maggio 1978)

all'erario per il 60 per cento e al fondo assistenza finanziari per il 40.

Il sesto comma del nuovo articolo riproduce le norme già dell'articolo 109; il settimo comma riproduce il testo dell'articolo che è stato approvato dalla Camera dei deputati, di cui abbiamo discusso nei giorni scorsi.

Ricordo inoltre che si tratta di un tipo speciale di legislazione, di una specialità di reato nell'ambito dei reati previsti nel codice di procedura penale ed è rispettata la correlazione tra la legge del 1942 e gli articoli dal 622 al 626 del codice di procedura penale, relativi alla vendita dei beni sequestrati, quale fattispecie con delle aggravanti dovute alla particolarità del reato del contrabbando dei generi di monopolio.

La questione del riservato dominio è stata già illustrata nella seduta precedente. Va comunque sottolineato che quanto stabilito soddisfa l'opportunità di tutelare gli acquirenti in buona fede e di facilitare quei creditori che intendano perseguire il loro soddisfacimento, anzichè sul veicolo, sull'equivalente economico ricavato dalla vendita giudiziaria dell'automezzo sequestrato. Si provvede inoltre a disciplinare il concorso tra gli aventi diritto ad ottenere soddisfazione, prevedendo esplicitamente il prioritario reintegro degli oneri sostenuti dall'amministrazione dei monopoli; e, ad evitare possibili abusi, si prevede che l'accredito a favore del creditore comporti l'estinzione e la conseguente cancellazione del privilegio, anche se il ricavato non abbia coperto l'intero credito insoddisfatto.

Gli ultimi tre commi sono di identico tenore degli ultimi tre del vecchio articolo 109.

Con l'emendamento sostitutivo ora proposto si raggiunge anche lo scopo — certamente rilevante — di una più chiara formulazione legislativa, secondo quanto sostenuto dall'onorevole Presidente, facilitando tutti coloro che dovranno consultare in futuro la legge.

D E S A B B A T A . L'emendamento proposto dall'onorevole relatore migliora indubbiamente il precedente testo. Devo però chiedere due chiarimenti. Il primo riguarda il settimo comma, laddove si stabilisce che

per effetto dell'accredito il privilegio si estingue e deve esserne ordinata giudizialmente la cancellazione. Ma se l'accredito fosse zero? Non è per effetto dell'accredito che il privilegio del creditore si estingue, ma per effetto della vendita del bene. L'altra questione, sempre in riferimento al settimo comma, si riferisce alla frase « sino all'ammontare del credito accertato dal giudice competente ». Ma come si accerta?

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa è procedura.

R I C C I, *relatore alla Commissione*. È chiaro ed evidente che il ricavato della vendita può o non può soddisfare il creditore. Nei limiti in cui dalla vendita si ricava una certa quantità, è per questa quantità che si dispone. La copertura delle spese e delle quote agli aventi diritto è data solo dal ricavato della vendita.

D E S A B B A T A . A volte le procedure sono così lunghe per cui gli oneri di custodia assorbono tutto. Quindi il creditore privilegiato può anche avere zero. Deve perciò risultare chiaramente che è la vendita che estingue il privilegio del creditore.

R I C C I, *relatore alla Commissione*. È chiaro che la cancellazione del privilegio si ha anche nel caso in cui il ricavato non abbia coperto l'intero credito insoddisfatto. È accreditata solo la differenza tra le spese e gli oneri sostenuti dall'amministrazione e il ricavato della vendita.

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il problema che solleva il collega De Sabbata credo che, per quanto riguarda la successione degli aventi diritto, sia chiarito quando è detto: « Tra gli aventi diritto sono compresi l'Amministrazione dei Monopoli... e successivamente i creditori privilegiati estranei al reato... ».

Quindi, è chiaro che gli ultimi ad entrare sarebbero i creditori privilegiati qualora

avessero un privilegio registrato prima della confisca del bene. In altre occasioni si era detto che uno degli ostacoli fondamentali per la vendita era appunto il fatto che, essendo un privilegio che spesso riguardava la somma iniziale di debito di colui che aveva acquistato il mezzo, o le gare andavano deserte, o i concorrenti erano pochi e il prezzo stesso era un prezzo offerto in misura irrisoria perchè esisteva questa preoccupazione di essere perseguiti ulteriormente dal creditore privilegiato. Questa norma tenderebbe un po' ad eliminare queste preoccupazioni perchè si stabilisce che con la vendita deve essere estinto il privilegio. Chi concorre alla gara può stare tranquillo e quindi si presume che ci siano più concorrenti e anche offerte più consistenti.

D E S A B B A T A . Incertezze interpretative potrebbero insorgere rispetto all'originario testo dell'articolo 109. Infatti è per effetto della vendita del bene, non dell'accreditamento della somma ricavata, che il privilegio del creditore si estingue.

Pertanto, propongo due subemendamenti al settimo comma dell'articolo 109, confidando nel fatto che il testo proposto dal relatore sia stato opportunamente coordinato, mediante gli studi legislativi che hanno preceduto la sua stesura, con il decreto 15 maggio 1972, n. 436, che disciplina i privilegi sugli autoveicoli.

Innanzitutto, mi sembra il caso di chiarire che il veicolo viene venduto prima della confisca, con il consenso del giudice, quando siano considerate eccessive le relative spese di conservazione, di custodia; quindi il veicolo, quando è venduto, non può più essere confiscato. Anzi, se il veicolo è confiscato, la vendita — se ho ben capito — avviene secondo i criteri del codice di procedura penale, mentre si procede diversamente solo per i generi deperibili e per i generi per i quali la custodia sia poco costosa.

Pertanto, propongo di sostituire, al settimo comma dell'articolo, la formula: « ove il veicolo venga confiscato » con l'altra: « ove venga pronunciata confisca », in quanto i diritti sul veicolo sono trasferiti sulle somme, nel senso che evidentemente queste somme, se interviene sentenza assolutoria,

vengono prima destinate al pagamento dei privilegi e poi restituite al vecchio proprietario. Quindi la sentenza di condanna pronuncia la confisca della somma e non più del veicolo.

Inoltre, rifacendosi alle norme generali stabilite dall'articolo 2878 del codice civile, il quale prevede che con il trasferimento del bene all'acquirente l'ipoteca si estingue, l'ultimo periodo del settimo comma dell'articolo 109 dovrebbe recitare così: « Detti privilegi si estinguono per effetto dell'aggiudicazione e della loro cancellazione ordinata giudizialmente ».

R I C C I , relatore alla Commissione. Per quanto riguarda il primo subemendamento, non ho difficoltà ad accoglierlo; si tratta soltanto di un'esplicitazione, non potendo essere confiscato un mezzo se non c'è prima una dichiarazione di confisca.

Quanto al secondo subemendamento, con esso il collega De Sabbata mira ad anticipare il termine della cancellazione del privilegio dalla fase dell'accreditamento del prezzo alla fase dell'aggiudicazione. Ora, mi sembra che questo in qualche misura faciliti anche le cose, però rimane la preoccupazione che la garanzia offerta dall'iscrizione del privilegio speciale venga pregiudicata dal fatto che all'aggiudicazione non hanno fatto seguito il deposito del prezzo, la distribuzione del prezzo conseguente all'aggiudicazione e l'attribuzione del ricavato del prezzo agli aventi diritto.

Mi pare cioè che un'ipoteca consolidata non si cancelli nel momento in cui si fissa l'accordo tra le parti, ma che ciò avvenga all'atto finale conseguente al versamento del prezzo che, in questo caso, sarà quanto verrà ricavato dalla vendita giudiziale.

Mi rendo conto che il senatore De Sabbata sostenga: in questo caso non si confisca il mezzo bensì il prezzo, il che è anche giusto in quanto il mezzo sequestrato, su autorizzazione del giudice, passa dalla fase di sequestro a quella di confisca e vendita per cui i creditori aventi diritto si rivalgono sul prezzo. Con questo, tuttavia, non si può dire che è confiscato il prezzo; il prezzo conseguente alla vendita per confisca viene messo a disposizione dei creditori ed in quel mo-

6^a COMMISSIONE52^o RESOCONTO STEN. (3 maggio 1978)

mento avviene la cancellazione dell'ipoteca o del privilegio in quanto, in quel momento, cessa il rapporto sinallagmatico proprietario-cosa-privilegio.

In conclusione, le mie perplessità mi inducono ad avere dei dubbi in merito all'accoglimento del secondo subemendamento proposto dal senatore De Sabbata mentre non ho obiezioni da fare in merito al contenuto del primo.

D E S A B B A T A . Sono dell'avviso che non si possa attendere la confisca del veicolo e la realizzazione del prezzo perchè se si dovesse far questo allora bisognerebbe respingere il provvedimento; verrebbe meno, infatti, la premessa fatta dallo stesso rappresentante del Governo in base alla quale non è difficile trovare un acquirente se questo deve essere assoggettato al rischio della escussione per il privilegio.

È evidente che l'acquirente non può attendere la conclusione del processo penale; l'acquirente deve essere certo che quando acquista il bene esso è libero, altrimenti non trova alcuna convenienza a concorrere alla gara.

In questo senso mi sembra che il termine « aggiudicazione » possa risultare in qualche misura equivoco in quanto l'aggiudicazione avviene alla fine dell'asta, mentre il trasferimento si verifica a seguito del deposito del prezzo; per tale ragione l'ultimo periodo del settimo comma dell'articolo unico in esame dovrebbe essere il seguente: « Detti privilegi si estinguono per effetto del trasferimento e la loro cancellazione è ordinata giudizialmente ». Ripeto, mi pare che tale correzione sia necessaria in quanto il bene viene venduto in corso di sequestro e non dopo la confisca; se si vuole agevolare il concorso alla gara bisogna chiarire che con il trasferimento il bene è libero per cui, in pratica, il prezzo versato sostituisce il bene come oggetto del sequestro.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Nell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, modificato dalla legge dell'ottobre 1966, è contenuta una norma che, in realtà, è ripresa nel comma sesto dell'articolo unico che stiamo esaminando, laddove si dice:

« Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato ». Ora, se modificiamo il termine « accreditamento » in quello « trasferimento » non so quale significato dare alla norma.

D E S A B B A T A . Direi che bisognerebbe parlare di aggiudicazione e non di accreditamento; l'accreditamento, infatti, non può che avvenire alla fine perchè non si sa quanto devono avere i monopoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, per quanto concerne il secondo subemendamento proposto dal senatore De Sabbata all'articolo unico in esame, dichiaro di rimettermi al parere del rappresentante del Governo. Per il resto, non ho altro da aggiungere a quanto già detto nel corso della discussione.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è favorevole al nuovo testo dell'articolo unico proposto dal relatore e concorda anche con i chiarimenti introdotti nei subemendamenti proposti dal senatore De Sabbata.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Ricordo alla Commissione che il relatore, senatore Ricci, ha proposto di sostituire il testo dell'intero articolo con il seguente:

Articolo unico.

L'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale modificato dalla legge 31 ottobre 1966, n. 953, è sostituito dal seguente:

« *Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate.* — A cura degli ufficiali o

degli agenti della polizia tributaria, i generi gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al più vicino deposito generi di monopolio o alla più vicina dogana.

Quando in prossimità del luogo dove è stato accertato il reato non vi è un deposito o un ufficio di dogana, gli oggetti indicati sono portati al più vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.

Se vi è pericolo di deperimento o la custodia è difficile o dispendiosa, il deposito o la dogana può procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.

In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura del deposito ovvero della dogana, alla più vicina manifattura dei tabacchi. Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei Monopoli, previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.

È data facoltà all'Amministrazione dei Monopoli di alienare a trattativa privata, per il consumo fuori della linea doganale, i generi alla stessa devoluti ai sensi del precedente comma.

Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.

Tra gli aventi diritto di cui al precedente comma sono compresi l'Amministrazione dei Monopoli, ove il veicolo venga confiscato, fino al reintegro degli oneri sostenuti per il trasporto e la custodia, e successivamente i creditori privilegiati estranei al reato, qualora si tratti di autoveicolo gravato da privilegi iscritti anteriormente al sequestro,

fino all'ammontare del credito accertato dal giudice competente. Per effetto di tale accreditamento il privilegio si estingue e deve esserne ordinata giudizialmente la cancellazione.

Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del Codice di procedura penale.

I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non più prestarsi alla frode.

In ogni caso l'Amministrazione dei Monopoli non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, nè dei casi di forza maggiore ».

Il senatore De Sabbata ha presentato un subemendamento all'articolo unico tendente a sostituire, al settimo comma, le parole: « ove il veicolo venga confiscato », con le altre: « ove venga pronunciata confisca ». Su tale subemendamento si sono dichiarati concordi tanto il relatore che il rappresentante del Governo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il senatore De Sabbata ha presentato un secondo subemendamento tendente a sostituire, sempre al settimo comma, l'ultima frase: « Per effetto di tale accreditamento il privilegio si estingue e deve esserne ordinata giudizialmente la cancellazione », con la seguente: « Detti privilegi si estinguono per effetto del trasferimento e la loro cancellazione è ordinata giudizialmente ». Su tale subemendamento il relatore, senatore Ricci, si è rimesso al Governo il quale, dal canto suo, si è dichiarato favorevole.

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo sostitutivo proposto dal relatore, quale risulta con i due subemendamenti testè approvati.

È approvato.

6^a COMMISSIONE52^o RESOCONTO STEN. (3 maggio 1978)

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, in accoglimento della proposta del senatore Ricci, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Sostituzione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

« Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio » (888)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio ».

Nella seduta del 19 aprile si era chiesto al Governo di stabilire in maniera precisa l'ammontare dell'accisa, che nel testo originario era stato fissato in 17.500 lire per ogni quintale di prodotto estratto e che, secondo le indicazioni che erano scaturite durante la discussione del disegno di legge, si sarebbe dovuto modificare. Vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo se è stata assunta una decisione e se può essere data in questo momento comunicazione della determinazione dell'accisa.

T A M B R O N I A R M A R O L I , sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, sia il Governo che lo stesso relatore si sono fatti parte diligente per approfondire il problema e appurare la fondatezza della richiesta che praticamente veniva fatta dall'unica società che utilizza il biossido di titanio in Italia, cioè la Montedison. Il relatore quindi potrà essere ancora più dettagliato, se la Commissione lo ritiene. Si è comunque pervenuti al convincimento che le richieste attuali avanzate dalla società Montedison, e che ammontano a circa 280 lire, non sono condivise; mentre rimane valida la cifra indicata in 175 lire, tenendo conto dell'indagine svolta, si potrebbe applicare su questo importo un coefficiente intorno al 16 per cento di mag-

gior onere, dovuto anche all'incremento dei costi di produzione. Quindi, la proposta potrebbe aggirarsi fra le 223 e le 225 lire al chilogrammo.

L U Z Z A T O C A R P I , relatore alla Commissione. Ritengo che quanto determinato, assieme al Governo, sia equo. Già avevo fatto presente che la cifra di 175 lire era esatta; e mi pare che si possa ammettere questo emendamento, che è giustificato anche dalla svalutazione monetaria.

Con l'emendamento che si propone si assolve ad un adempimento temporale previsto dalla normativa comunitaria, che giunge fino al 20 giugno 1987. Sembra altresì ammissibile la misura pari al 120 per cento della media dei costi sostenuti dai produttori italiani per attuare il trattamento totale e lo scarico dei reflui.

P R E S I D E N T E . Il 16 per cento calcolato su 17.500 darebbe un totale di 20.300. Per arrivare a 22.500 rimangono circa 2.000 lire. A quali voci si riferiscono?

L U Z Z A T O C A R P I , relatore alla Commissione. A spese di oneri da capitale e costi operativi.

P R E S I D E N T E . Le 22.500 lire sarebbero quindi la conseguenza di un aumento del 16 per cento sull'importo di 17.500 più altre 2.000 lire per spese di oneri da capitale e costi operativi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito un diritto di accisa sul biossido di titanio nella misura di lire 17.500 per ogni quintale di prodotto estratto dallo stabilimento.

Sul biossido di titanio importato è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Le merci importate dall'estero contenenti biossido di titanio sono assoggettate alla so-

vrimposta di confine prevista dal precedente comma sulla quantità di biossido di titanio in esse contenuta.

Il relatore, senatore Luzzato Carpi, ha proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« In attesa del raggiungimento degli obiettivi finali della normativa comunitaria contro gli inquinamenti derivanti dai reflui della produzione del biossido di titanio, è istituito un diritto di accisa sul biossido di titanio nella misura di lire 22.500 per ogni quintale di prodotto estratto dallo stabilimento.

Sul biossido di titanio importato è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

L'importo del diritto di accisa e della sovrimposta di confine verrà rivisto semestralmente e determinato nella misura pari al 120 per cento della media dei costi sostenuti dai produttori italiani per attuare il trattamento totale e lo scarico dei reflui secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo articolo 10.

I costi sono determinati con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere del Comitato interministeriale prezzi ».

L I V I G N I. Debbo esprimere serie perplessità sul meccanismo automatico di variazione dell'accisa, secondo quanto stabilito al terzo comma dell'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

Oltre che da ragioni di opportunità, le mie perplessità derivano anche da preoccupazioni di natura costituzionale. Se modifiche in tal senso dovessero essere ritenute necessarie, non possono essere introdotte automaticamente, ma dovrebbe provvedervi il Governo o il Parlamento attraverso un apposito strumento legislativo.

P R E S I D E N T E. Concordo con le perplessità ora manifestate dal senatore Li Vigni. Si potrebbe però, se necessario, adeguare anche l'accisa sul biossido di titanio con legge ordinaria da approvarsi contestualmente alla legge di bilancio, in riferimento all'articolo 18 della legge n. 825 del 1971, il quale prevede appunto che con legge or-

dinaria, da approvarsi contestualmente alla legge di bilancio, possono essere stabilite annualmente variazioni nella misura delle imposte.

A N D R E A T T A. Francamente questa indicizzazione mi lascia dubbioso sul piano giuridico e su quello economico. In particolare non vedo la ragione per cui si debba dare ai produttori nazionali la garanzia, semestre per semestre, del recupero dei loro costi.

Esistono possibilità di miglioramento nell'organizzazione dell'azienda, la quale deve essere lasciata operare in modo da spingere l'impresa nazionale ad attuare tali miglioramenti.

Ritengo quindi che il termine di sei mesi non sia eccessivamente favorevole all'azienda produttrice. A mio avviso, volendo giungere allo stesso risultato di una misura protezionistica a favore dell'industria nazionale, si potrebbe stabilire in termini percentuali sul valore del prodotto il valore della nuova imposizione indiretta che di fatto ha uno scopo protezionistico poichè si tratta di un vero e proprio dazio che viene introdotto. Potremmo quindi stabilire direttamente un dazio *ad valorem* determinando quella discriminazione tra la produzione nazionale e quella estera che, aggirando le normative del Mercato comune, di fatto vogliamo introdurre con il provvedimento in esame. Io riterrei invece, mantenendo sempre la possibilità di revisione dell'imposizione, anche in relazione ad un emendamento che mi sono permesso di presentare, che ogni due anni, sulla base di un ricalcolo dei costi di produzione, il Governo sia tenuto a presentare al Parlamento una relazione analitica sugli effetti di questa accisa sull'attività industriale in esame, tenendo presenti le conseguenze per i consumatori. Perchè non dimentichiamo che, oltre ai lavoratori impiegati dal particolare settore industriale, esistono i consumatori e i lavoratori di tutte le altre industrie che utilizzano il biossido per i loro processi produttivi. In relazione ai risultati di questa valutazione degli effetti economici dei provvedimenti adottati, il Parlamento dovrà decidere se e come modifi-

6^a COMMISSIONE52^o RESOCONTO STEN. (3 maggio 1978)

care l'accisa. Quindi le mie proposte sono: l'eliminazione, preferibilmente, dell'indicizzazione dell'accisa, stabilendo una comunicazione analitica del Governo al Parlamento ogni due anni, e in quella occasione rivedere eventualmente il valore dell'imposizione.

Oppure l'introduzione, al posto di un'accisa per quintale, di uno strumento che permetta di commisurare al valore del prodotto l'imposizione in oggetto.

V I G N O L O . Ritengo che a questo punto sia necessario fare un brevissimo riepilogo della situazione. Il primo punto da stabilire è se sia opportuno istituire l'accisa o meno. E logicamente bisogna tener conto anche dei pareri pervenuti dalle altre Commissioni, alcuni favorevoli e altri contrari. Questo soprattutto perchè non possiamo continuare a negare una realtà che viviamo: cioè la situazione di mercato di questo settore, l'incentivazione alla produzione in Italia in relazione all'importazione dall'estero e i riflessi che questo può avere sulla situazione occupazionale del nostro paese. Questo è un primo aspetto da valutare.

Fatte le somme su questo piano, possiamo passare a definire la nostra opinione sul modo di regolamentare, sui tempi di revisione dell'accisa: sei mesi, un anno e così via. Avevamo già fatto numerose valutazioni circa la determinazione dell'accisa e la sua entità ipotizzando diverse cifre. Ora io credo che sarebbe opportuno fare rapidamente il punto della situazione e stabilire dove si intende approdare. Pregherei il relatore di partire dagli elementi di valutazione di merito già acquisiti per passare ad ulteriori valutazioni per quanto concerne la situazione di mercato, con riferimento all'imposizione e ad altri aspetti del problema, evitando però di operare in modo tale per cui quello che si ricava come accisa venga poi erogato sotto forma di contributi alle aziende. Solleciterei quindi una rapida sintesi della situazione in rapporto alle opinioni espresse circa l'istituzione dell'accisa come questione di principio e circa la sua entità e modalità di applicazione e revisione nel tempo, tenendo presenti i pareri espressi dalle Commissioni chiamate in causa.

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare che l'illustrazione dei pareri delle altre Commissioni è già stata fatta. Inoltre il senatore Luzzato Carpi, nel formulare gli emendamenti apportati al testo originario, ha tenuto conto di quei pareri e delle indicazioni di modifica formulate dalle singole Commissioni. Quindi praticamente troviamo già tradotto negli emendamenti il pensiero da esse espresso. Non mi pare quindi opportuno che si ritorni a parlare di questi argomenti.

V I G N O L O . Comprendo quanto dice l'onorevole Presidente, ma poichè di fatto stiamo ridiscutendo tutto di nuovo, mi sembra necessario un riepilogo, una sintesi dell'intera questione.

L U Z Z A T O C A R P I , *relatore alla Commissione*. Durante l'esame del provvedimento abbiamo più volte indicato in particolare la necessità di sentire il parere di altre Commissioni. Abbiamo sentito la Commissione speciale per i problemi ecologici e la Giunta per gli affari delle Comunità europee, oltre ai pareri della decima e dodicesima Commissione permanente.

Credo che questo provvedimento, approvato del resto anche dalla Comunità europea, salvaguardi non solo i lavoratori ma anche l'industria nazionale ponendola sul medesimo piano dell'industria estera la quale, approfittando del fatto che si trova in mare aperto dove gli effetti dell'inquinamento sono meno immediati ed evidenti, non effettua il trattamento totale dei rifiuti e inquina largamente, oltre a realizzare dei costi di produzione notevolmente inferiori a quelli delle società italiane che producono il biossido di titanio.

Credo che per la nostra bilancia dei pagamenti sia assolutamente necessario che si conduca a termine questo disegno di legge, evitando di importare (e non è una misura protezionistica, ma semmai ecologica) un prodotto che fino ad oggi abbiamo fabbricato in Italia. Se poi il Governo italiano ritiene di avere la possibilità di far sì che anche le industrie estere facciano il trattamento totale dei reflui, che oggi non fanno,

credo che sia un motivo ancora più valido perchè il disegno di legge venga approvato.

Per quanto riguarda l'importo dell'accisa, è da rilevare che ci stiamo occupando di un prodotto che subisce delle oscillazioni di prezzo repentine in relazione alla disponibilità di materia prima, oggi pressochè introvabile. È necessario pertanto ricercare un meccanismo agile e veloce che permetta di adeguare il valore dell'accisa alle varie situazioni dei mercati, almeno fino a quando non si sarà trovato un trattamento che eviti di inquinare definitivamente i mari nazionali e gli oceani.

Il termine di sei mesi per la revisione dell'accisa mi sembra equo. Circa la richiesta di portare il termine di revisione dell'accisa ad una periodicità annua, mi rimetto alla Commissione. Il termine di due anni proposto dal senatore Andreatta mi trova contrario perchè ciò porrebbe degli ostacoli e delle difficoltà alla continuità della produzione con la conseguenza di far sorgere grosse preoccupazioni per il mantenimento del posto di lavoro per migliaia di lavoratori del settore.

A N D R E A T T A . Non vorrei insistere, ma mi vedo costretto ad usare ancora il termine « protezionismo ».

È ovvio che l'esistenza dell'Oceano costituisce nel caso specifico un fattore della produzione che, facilitando gli scarichi, determina un costo minore del prodotto. Ora, poichè nell'economia della produzione del Mercato europeo acquistano giustamente validità tutte quelle condizioni che permettono di trattare e smaltire gli scarichi con minore costo, è chiaro che gli impianti nel futuro si dovrebbero costruire in pieno Oceano e non nel Mediterraneo. È chiaro che questa considerazione porta come risultato alla necessità di una misura volta a garantire l'industria nazionale in una prospettiva autarchica e protezionistica.

Che esista un problema della Montedison che interessa tutti noi perchè si tratta di una società con 150.000 dipendenti e migliaia di miliardi di debiti è vero; però non si può negare che la logica del provvedimen-

to sia rivolta a garanzia dell'industria nazionale.

Vediamo invece il problema specifico della misura e dei tempi di aggiustamento dei prezzi.

Non siamo di fronte al caso della determinazione in via amministrativa dei prezzi dei prodotti petroliferi, di prezzi cioè dominati da una materia prima importata, a forte fluttuazione sul mercato. Siamo di fronte ad un prezzo le cui variazioni sono determinate dalla fluttuazione dei costi di lavorazione e di eliminazione dei rifiuti in particolare. Non mi pare quindi che tale prezzo risponda ad erratici movimenti di prezzo della materia prima; sul prezzo incidono fattori della produzione che danno la possibilità nel tempo di assorbire eventuali aumenti dei costi di lavorazione magari con aumenti della produzione, adottando per esempio un modo nuovo e più conveniente di produrre.

Ecco perchè non mi pare si giustifichi un meccanismo di indicizzazione molto rapido, e mi sembra che il termine di due anni per la variazione dell'accisa costituisca una sufficiente tutela dei produttori nazionali che in questi anni hanno pur continuato a produrre, magari con delle perdite. Essi continueranno ad avere momenti di maggior guadagno o perdite in relazione al variare dell'accisa: ma è nella natura delle attività industriali.

Mi pare, ripeto, che introdurre questa innovazione con un meccanismo così indicizzato e protettivo non sia giustificato, tanto più che noi diamo già ad una società qualcosa che è dell'ordine di 25-35 miliardi.

R I C C I . Vorrei far rilevare al senatore Luzzato Carpi — che certamente ha approfondito l'argomento e deve avere il testo del disegno di legge con le modifiche a fronte — che nel testo del Governo, all'articolo 1, si parla dell'istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio nella misura di lire 17.500 per ogni quintale di prodotto estratto dallo stabilimento e che sul biossido di titanio importato è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine. Nel nuovo testo scompare la predetermina-

zione del diritto di accisa di lire 17.500 e si parla genericamente di un diritto di accisa e di una corrispondente sovrimposta. Proseguendo, si dice che l'aliquota deve essere rivista semestralmente e determinata nella misura del 120 per cento della media dei costi sostenuti per attuare il trattamento totale dei reflui.

Credo di aver capito che la proposta del 120 per cento della media dei costi rappresenta un metodo per determinare l'ammontare dell'accisa, essendo quest'ultima praticamente variabile. Una volta stabilito, però, che tale diritto è predeterminato e non ammonterà più a lire 17.500, ma a lire 22.500, ritengo che debba essere rivisto il meccanismo che era stato studiato per una finalità precedente. In altri termini, è necessario stabilire quale procedimento debba essere seguito secondo la legge tributaria esistente, evitando di mettere in moto il meccanismo automatico non indicato in partenza.

L I V I G N I . Io non ho voluto riaprire il discorso generale. Condivido le considerazioni del senatore Andreatta sui motivi per cui siamo arrivati a determinate decisioni e sul fatto che ci sono interessi nazionali da difendere.

Ho sollevato una questione collegata all'articolo 23 della Costituzione, e cioè che nessun prelievo personale e patrimoniale può essere imposto se non in base alla legge. Mai ci sono stati precedenti diversi, e seppure il Governo ha modificato l'aliquota dell'IVA, lo ha fatto con un decreto poi trasformato in legge. Pertanto, non vi è ombra di dubbio alcuno che quello che andremo a stabilire potrà essere modificato solo dal Parlamento.

Ora, si potrebbe dire, con un certo sforzo, che la percentuale stabilita rispetto ai costi ha il significato di fissare con precisione la cifra per legge, e ciò si potrebbe sostenere in relazione all'articolo 23 già detto. Di fatto, però, si creerebbero una valanga di problemi, di interpretazioni e di scontri che complicherebbero le cose riportandole di fronte al Parlamento, in quanto — di fronte a contestazioni che sorgono fra Governo

e industrie — il Governo non sarebbe in grado di decidere se tagliare le cifre a metà, o meno, e dovrebbe rimettere la questione al Parlamento stesso.

Credo allora che, tutto sommato, venga fissare una cifra chiara e precisa. Dopo di che si può stabilire nella legge di bilancio di rivedere la cifra medesima, se non ogni due anni come ha suggerito il senatore Andreatta, ogni anno, ma (sempre sulla base delle considerazioni svolte) con la convinzione che non è possibile fare altrimenti, perchè la Costituzione al riguardo con estrema chiarezza ci obbliga a seguire questa direzione.

P R E S I D E N T E . Uno strumento per l'aggiornamento delle imposte ci sarebbe, se il Governo volesse adottarlo, ed è costituito dall'articolo 18 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che così recita: « Con legge ordinaria, da approvarsi contestualmente alla legge di bilancio, a partire dal quinto anno di applicazione dei tributi previsti dalla presente legge, saranno stabilite annualmente eventuali variazioni delle aliquote, delle quote esenti e delle altre detrazioni fisse, al fine di un graduale assorbimento delle contribuzioni relative alla sicurezza sociale nel sistema tributario, di un riequilibrio fra imposizione diretta e imposizione indiretta e di un adeguamento periodico delle quote esenti e delle altre detrazioni fisse al mutato valore della moneta ».

Mi auguro, pertanto, che il Governo voglia usare tale strumento in quanto, a simiglianza di quanto avviene in altri Stati, sarebbe opportuno che vi fosse una legge finanziaria, contestuale a quella di bilancio che stabilisse le eventuali modifiche delle aliquote in maniera da evitare la proliferazione di provvedimenti modificativi di carattere legislativo durante l'anno.

Se si volesse tener conto di tutto ciò, noi potremmo stabilire che ogni anno (ogni due anni per il senatore Andreatta) il Governo presenti le sue variazioni all'accisa, concordando così sostanzialmente con l'emendamento presentato dallo stesso senatore Andreatta.

6ª COMMISSIONE

52º RESOCONTO STEN. (3 maggio 1978)

L U Z Z A T O C A R P I , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo, senatore Andreatta, che le società vanno installate in luoghi idonei. Mentre noi elaboriamo un provvedimento per impedire che il Mediterraneo si inquini sempre di più, se dovessimo acconsentire alle teorie dell'onorevole collega, dovremmo di contro trasferirle nei mari aperti del nord Europa approfittando del fatto che esso si rigenera rapidamente, con la conseguenza di inquinarlo in modo irreparabile.

A mio parere, infine, si è parlato un po' astrattamente anche perchè il senatore Andreatta, non sempre presente in questa Commissione, ha ripreso la discussione generale che avevamo già svolto.

Io penso che si possa andare avanti in questo modo: accogliendo la raccomandazione della CEE, di cui all'articolo citato dal Presidente, possiamo portare il periodo della revisione dell'accisa ad un anno. Le società estere infine debbono essere obbligate a fare lo stesso trattamento totale attuato dall'Italia, anche se si trovano nel Mare del Nord.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe procedere in questo modo: abbiamo l'articolo 1 nella formulazione nuovamente predisposta dal senatore Luzzato Carpi. Le perplessità nascono in ordine alla revisione semestrale dell'importo del diritto di accisa e della sovrimposta di confine. Noi potremmo allora eliminare questo comma, lasciando alla responsabilità del Governo di ripresentare eventuali provvedimenti nel momento in cui lo riterrà opportuno, quando si verificherà l'esigenza di rideterminare la suddetta imposta.

Così pure, dovrebbe essere eliminato anche il comma successivo.

L U Z Z A T O C A R P I , *relatore alla Commissione*. Si propone quindi di eliminare anche il 120 per cento, quale misura per la revisione dell'accisa?

P R E S I D E N T E . Sì. Riepilogando, dovremmo eliminare questi due commi dall'emendamento presentato dal relatore, la-

sciando impregiudicato il problema della revisione semestrale o annuale che sarà deciso dal Governo, il quale dovrà anche approfondire la questione se predisporre o meno una legge ordinaria, da accompagnare a quella di bilancio, con la quale determinare nuove aliquote, esenzioni od altro.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che le osservazioni sollevate abbiano un certo fondamento.

La preoccupazione del relatore, e credo di tutti noi, è quella di rendere snello il metodo di rideterminazione, cioè di adeguamento della accisa ai maggiori costi, proprio perchè la finalità da conseguire è quella di avere una aderenza ai costi stessi. In relazione, però, alla questione giuridica, direi costituzionale, sollevata dal senatore Li Vigni, mi sembra che non vi siano dubbi.

Ora, la riformulazione dell'articolo 1 proposta dal senatore Luzzato Carpi, a mio parere tiene conto del pensiero della Commissione e pone già un termine alla norma che stiamo adottando, resa necessaria in quanto la Comunità non ha provveduto a stabilire una normativa che riguardasse tutti i paesi. Quindi, eliminando gli ultimi due commi è come se dicessimo: introduciamo questa norma con fini ecologici ma anche protettivi della nostra stessa industria, in attesa del raggiungimento degli obiettivi ultimi della normativa comunitaria. Per queste considerazioni sarei favorevole al criterio suggerito dal Presidente; diversamente, una modifica sarebbe possibile soltanto attraverso una legge. Che poi il Governo possa intervenire anche con un decreto-legge, è un altro discorso, ma la procedura è questa; non possiamo ridurre ad un livello amministrativo una normativa del genere.

Direi anzi che l'impegno del Governo è quello di sollecitare la Comunità europea a predisporre quella normativa che metta tutti sullo stesso piano e ci consenta, quindi, di abolire il provvedimento che stiamo adottando.

P R E S I D E N T E . Il senatore Luzzato Carpi ritiene di potere ritirare gli ultimi due commi dell'articolo sostitutivo?

LUZZATO CARPI, *relatore alla Commissione*. Prendendo atto dell'impegno del Governo e della sua disponibilità a rivedere con tempestività il presente provvedimento, al fine di evitare ripercussioni sulle aziende interessate e sui livelli occupazionali, ritiro gli ultimi due commi.

PRESIDENTE. Il testo sostitutivo dell'articolo 1, secondo la formulazione proposta dal senatore Luzzato Carpi, è quindi il seguente:

« In attesa del raggiungimento degli obiettivi finali della normativa comunitaria contro gli inquinamenti derivanti dai reflui della produzione del biossido di titanio, è istituito un diritto di accisa sul biossido di titanio nella misura di lire 22.500 per ogni quintale di prodotto estratto dallo stabilimento.

Sul biossido di titanio importato è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti i due commi di cui ho dato lettura.

È approvato.

Il senatore Ricci ha presentato un emendamento, tendente ad aggiungere, al testo dell'articolo 1 proposto dal relatore, il seguente comma:

« Le merci importate dall'estero contenenti biossido di titanio in quantità superiore al 20 per cento sono assoggettate alla sovrimposta di confine prevista dal precedente comma sulla quantità di biossido di titanio in esse contenuta ».

RICCI. Signor Presidente, come lei e i colleghi ricorderanno, il comma che io propongo era previsto nel testo del disegno di legge governativo, senonchè nella formulazione originaria non era indicato il quantitativo di biossido di titanio contenuto nelle merci importate. Il comma in oggetto, che io propongo di ripristinare, ha per la verità dei riflessi economici che mi permetto di sottolineare.

I prodotti che contengono biossido di titanio in una certa misura sono principalmente i *mastbach*, le carte per laminati plastici ed alcuni tipi particolari di vernici. Quanto ai *mastbach*, trattasi praticamente di biossido di titanio disperso in particolari veicoli delle materie plastiche, il cui contenuto è tra il 40 e il 60 per cento. La produzione italiana si aggira sulle 4.000-5.000 tonnellate di biossido di titanio ed è destinata per il 70 per cento al consumo interno, per il 30 per cento all'esportazione.

La carta per laminati plastici è una carta pigmentata con biossido di titanio, destinata alla produzione della formica. Il contenuto è compreso tra il 20 e il 35 per cento. La produzione italiana è di 6.000-7.000 tonnellate annue di biossido di titanio, destinata per il 70 per cento al consumo interno, per il 30 per cento all'esportazione.

Le vernici pregiate sono smalti destinati specialmente per gli elettrodomestici. Il contenuto di biossido di titanio è del 20 per cento. La produzione italiana è di 3.000-5.000 tonnellate, destinata prevalentemente al mercato interno. Quindi, per questi tipi di prodotti, il 50 per cento è di produzione interna, l'altro 50 per cento è di produzione importata. Su questo 50 per cento di produzione importata abbiamo in media il 30-35 per cento di biossido di titanio, per un valore di 45 miliardi come produzione complessiva e di 4-5 miliardi di flusso dall'estero al nostro paese.

Si tratterebbe, pertanto, di fissare anche per queste merci importate la sovrimposta di confine, che io ho proposto nella misura del 20 per cento. Il senatore Andreatta dice che il 20 per cento gli sembra eccessivo e che basterebbe il 10 per cento. Io non ho alcuna difficoltà ad accettare il 10 per cento. L'argomento era stato ritenuto meritevole di considerazione dal Governo prevedendolo nel terzo comma nell'articolo 1; io mi permetto solo di integrarlo, precisando che si tratta di merci contenenti più del 10 per cento di biossido di titanio.

6^a COMMISSIONE52^o RESOCONTO STEN. (3 maggio 1978)

PRESIDENTE. Il comma aggiuntivo proposto dal senatore Ricci sarebbe quindi il seguente:

« Le merci importate dall'estero contenenti biossido di titanio in quantità superiore al 10 per cento sono assoggettate alla sovrapposta di confine prevista dal precedente comma sulla quantità di biossido di titanio in esse contenuta ».

LUZZATO CARPI, *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Ricci

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 2.

Chiunque intende esercitare l'industria della fabbricazione del biossido di titanio deve farne denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio almeno 60 giorni prima di iniziare la lavorazione.

La denuncia, corredata dalle planimetrie dei locali dello stabilimento nonchè dallo schema degli impianti, deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:

a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il comune, la via e il numero civico ovvero la denominazione della località in cui si trova lo stabilimento;

c) i locali di cui si compone lo stabilimento e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alle planimetrie;

d) il tipo e la potenzialità degli apparecchi e dei meccanismi, compresi quelli della forza motrice;

e) i processi di lavorazione;

f) la qualità delle materie prime;

g) la quantità massima di materie prime e di biossido di titanio che in qualsiasi momento si può trovare nello stabilimento.

L'ufficio tecnico, ricevuta la denuncia, verifica i locali e gli impianti e può ordinare, a spese del fabbricante, le opere e prescrivere le misure che riterrà necessarie per la tutela degli interessi fiscali.

Ogni modificazione ai locali ed agli impianti dello stabilimento dovrà essere previamente autorizzata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente, a richiesta dell'ufficio tecnico, locali idonei per il personale addetto alle operazioni di vigilanza e di accertamento e di mettere a disposizione i mezzi necessari per il compimento dei servizi finanziari nei posti che saranno indicati.

Il fabbricante ha, inoltre, l'obbligo di tenere regolarmente le scritture che gli saranno prescritte dall'Amministrazione finanziaria la quale ha facoltà di ispezionare le registrazioni e le contabilità da lui tenute per il regolare esercizio dell'industria.

Le spese per la vigilanza fiscale, esercitata per l'applicazione della presente legge, sono a carico delle ditte interessate.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del relatore, senatore Luzzato Carpi, tendente ad aggiungere nel secondo comma, alla lettera e), dopo le parole: « i processi di lavorazione », le altre: « e le misure per ottemperare alle prescrizioni in materia di prevenzione degli inquinamenti; ».

LUZZATO CARPI, *relatore alla Commissione.* Secondo questo emendamento la ditta produttrice deve indicare le misure atte a prevenire eventuali inquinamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emenda-

6ª COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (3 maggio 1978)

mento aggiuntivo proposto dal senatore Luzzato Carpi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 3.

Il fabbricante deve prestare una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa corrispondente alla quantità massima di biossido di titanio che può essere custodita nello stabilimento.

Sono esonerate dall'obbligo di prestare la cauzione prevista dal precedente comma le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le imprese a partecipazione statale che esercitano l'industria della fabbricazione del biossido di titanio. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento; in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

È approvato.

Art. 4.

Dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione, il fabbricante deve presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, una apposita dichiarazione in doppio originale, indicando:

a) la denominazione della ditta, il nominativo del legale rappresentante e l'ubicazione dello stabilimento;

b) il tempo nel quale si intende effettuare la lavorazione;

c) la qualità e la quantità delle materie prime che si vogliono lavorare;

d) gli apparecchi ed i meccanismi da adoperare già descritti nello schema degli impianti presentato a norma del precedente articolo 2;

e) il processo di lavorazione ed il presumibile quantitativo di biossido di titanio da ottenere.

Qualora il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro di cui al precedente comma deve darne comunicazione all'ufficio tecnico cinque giorni prima dell'inizio dell'effettuazione delle variazioni stesse. Tale termine può essere abbreviato in caso di assoluta urgenza, riconosciuta dall'Amministrazione.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Luzzato Carpi, tendente a sostituire, nel primo comma, la lettera e) con la seguente: « e) il processo di lavorazione, le misure adottate per prevenire gli inquinamenti ed il presumibile quantitativo di biossido di titanio e di reflui da ottenere ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 5.

L'accisa è dovuta sui quantitativi di biossido di titanio estratti dallo stabilimento.

Il pagamento dell'accisa viene effettuato direttamente dal fabbricante mediante versamento alla competente Tesoreria provinciale entro l'ultimo giorno di ogni mese per i quantitativi di biossido di titanio estratti dal giorno 21 del mese precedente al giorno 20 dello stesso mese.

Se l'accisa non è versata nel termine stabilito dal precedente comma, è dovuta, in aggiunta all'interesse legale, una indennità di mora nella misura del 6 per cento. L'indennità è ridotta al 2 per cento se il pagamento è effettuato entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza del termine.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione della presente legge e non pagate sono rimosse dal ricevitore doganale secondo le

6^a COMMISSIONE52^o RESOCONTO STEN. (3 maggio 1978)

norme di cui all'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

È approvato.

Art. 6.

È esentato dall'accisa di cui al precedente articolo 1 il biossido di titanio estratto dagli stabilimenti nei quali vengano osservate le disposizioni legislative e amministrative concernenti l'autorizzazione allo scarico dei reflui ed attuato il trattamento totale di detti reflui.

Il relatore, ha proposto di sostituire il testo dell'intero articolo con il seguente:

« È esentato dall'accisa di cui al precedente articolo 1 il biossido di titanio estratto dagli stabilimenti nei quali venga attuato il trattamento totale e lo scarico dei reflui secondo le modalità stabilite — in attesa del raggiungimento degli obiettivi finali della normativa comunitaria di cui all'articolo 1 — dal decreto di cui al successivo articolo 11.

L'esenzione compete anche per la sovrimposta di confine di cui all'articolo 1, quando il produttore estero effettui il trattamento totale.

L'esenzione dalla sovrimposta di confine prevista al precedente comma, viene accordata qualora da apposito certificato riconosciuto idoneo dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, risulti che la fabbricazione del biossido di titanio è stata ottenuta attuando il trattamento totale dei reflui ».

LUZZATO CARPI, *relatore alla Commissione*. Con l'articolo 6 si tende a parificare le aziende nazionali a quelle estere, affinché anche queste ultime, allo scopo di ottenere la esenzione dalla sovrimposta di confine in caso di produzione di biossido di titanio in Italia, presentino un apposito certificato — che propongo venga riconosciuto idoneo dal Ministero delle finanze d'intesa con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato — dal quale risulti che la

produzione di biossido di titanio è stata ottenuta attuando il trattamento totale dei reflui.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 nel nuovo testo proposto dal relatore.

È approvato.

Art. 7.

Sul biossido di titanio esportato è abbuonata l'accisa su di esso gravante.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere la restituzione dell'accisa sul biossido di titanio impiegato nella preparazione di determinate merci, esportate all'estero, stabilendo le norme per usufruire del beneficio.

L'abbuono o la restituzione dell'accisa viene accordato non appena avuta la prova dell'avvenuta esportazione della merce. Tale prova è costituita esclusivamente dalla bolletta originale di uscita, munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

L'istanza per ottenere l'abbuono o la restituzione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data della bolletta di esportazione.

Il relatore, senatore Luzzato Carpi, ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo.

LUZZATO CARPI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento soppressivo ha lo scopo di impedire la possibilità di produrre biossido di titanio destinato all'estero senza avere attuato il trattamento totale dei reflui: cosa che favorirebbe gli inquinamenti e sarebbe, quindi, in contrasto con lo spirito del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti, ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, del Regolamento, il mantenimento dell'articolo 7.

Non è approvato.

Art. 8.

Chiunque sottrae il biossido di titanio all'accertamento o al pagamento dell'accisa prevista dalla presente legge è punito, indipendentemente dal pagamento del tributo evaso, con la multa dal doppio al decuplo dell'accisa. La multa non può essere applicata in misura inferiore a lire un milione.

Se la quantità di prodotto sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è superiore a 20 quintali, si applica, oltre alla multa, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

È approvato.

Art. 9.

L'azione per il recupero dell'accisa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

La prescrizione per l'azione di recupero dell'accisa è interrotta dall'esercizio della azione penale ed il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto è divenuto definitivo.

Il diritto al rimborso dell'accisa indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento.

Il credito dello Stato per il pagamento dell'accisa ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli stabilimenti.

Per i crediti derivanti da reato, le materie prime, i prodotti, i macchinari ed i materiali mobili di cui al precedente comma garantiscono l'Amministrazione, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe dovute dai colpevoli a termine di legge.

È approvato.

Art. 10.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione è demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane muniti di speciale tessera di riconoscimento.

È approvato.

Art. 11.

Le norme di attuazione delle disposizioni della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Il relatore, senatore Luzzato Carpi, ha proposto di sostituire il testo dell'intero articolo con il seguente:

« Le norme di attuazione delle disposizioni della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e, in relazione a quanto previsto agli articoli 1 e 6 in ordine al trattamento totale dei reflui e al loro scarico, con il Ministro della sanità, tenuto conto delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni rilasciate a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319 ».

LUZZATO CARPI, *relatore alla Commissione*. Questo è l'articolo chiave — direi — di tutto il provvedimento, in quanto il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, deve stabilire quali siano i trattamenti idonei per far sì che i reflui non risultino inquinanti, naturalmente nel rispetto delle varie autorizzazioni regionali rilasciate a quelle aziende che intendano operare o che già operino la lavorazione del biossido di titanio.

6^a COMMISSIONE52^o RESOCONTO STEN. (3 maggio 1978)

Questo emendamento era stato suggerito dalla Commissione igiene e sanità, incaricata di esprimere il suo parere sul provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11 nel nuovo testo proposto dal relatore.

È approvato.

Art. 12.

Le ditte che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'industria della fabbricazione del biossido di titanio devono presentare la denuncia prevista dal precedente articolo 2 entro quindici giorni dalla predetta data.

Nello stesso termine deve essere presentata la dichiarazione di lavoro di cui al precedente articolo 4.

La cauzione prevista dal precedente articolo 3 deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il pagamento dell'accisa, nella prima applicazione della presente legge, deve essere effettuato entro il mese successivo a quello dell'entrata in vigore delle norme di attuazione.

È approvato.

Art. 13.

I proventi derivanti dalla applicazione del diritto di accisa e della corrispondente sovrapposta di confine previsti dall'articolo 1 sono riservati allo Stato ed affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

È approvato.

Dopo l'articolo 13 il senatore Andreatta ha proposto un articolo aggiuntivo 13-bis del seguente tenore:

« Il Ministro delle finanze, in base agli elementi che dovranno essere forniti dal Comitato interministeriale prezzi, presenterà ogni

anno una relazione al Parlamento che contenga elementi analitici atti a valutare gli effetti sull'industria e sui consumatori della misura del diritto d'accisa prevista dall'articolo 1 della presente legge ».

ANDREATTA. Ho cercato di raccogliere, con questo articolo 13-bis, una certa esigenza prospettata dal collega Luzzato Carpi, e cioè che questi interventi siano adeguati nel tempo. A mio parere, però, questo adeguamento nel tempo deve avvenire in base ad elementi puntuali, che purtroppo non ho riscontrato nel modo in cui il Governo ha presentato il provvedimento, in quanto si è parlato di una qualunque misura tra le 20.000 e le 25.000 lire.

Francamente, credo che un maggior rigore nella presentazione degli elementi tecnici contenuti nella relazione che accompagna il disegno di legge sarebbe stato necessario.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo ha dato un'indicazione precisa; ha parlato di 22.300-22.400 lire.

ANDREATTA. Se permette, però, io avrei voluto sapere su quale base il Governo ha fatto i suoi conti, che peraltro non sono contenuti nella relazione. A me pare che è tradizione dei governi dei paesi industriali fornire tutti gli elementi analitici su cui un provvedimento si fonda. Quindi, il fatto di richiedere che ogni anno vengano forniti, sulla base di un calcolo esatto dei costi di produzione, gli elementi per una eventuale successiva decisione di riduzione o di aumento dell'accisa, mi pare faccia parte della correttezza e dell'efficienza del modo di legiferare.

Ecco perchè ritengo sia opportuno che il Ministro delle finanze si avvalga delle esperienze del Comitato interministeriale prezzi. La valutazione degli elementi forniti metterà poi il Parlamento nella condizione di poter modificare la misura dell'accisa.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere una considerazione all'illustrazione del senatore Andreatta, riallacciandomi ad una

6^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (3 maggio 1978)

preoccupazione manifestata dal relatore. Se l'emendamento viene approvato, al Governo si impone un obbligo al quale non può sfuggire. Pertanto, il Governo adempie a questo obbligo dando l'incarico ai suoi uffici di predisporre la relazione, per la cui stesura è necessario un continuo aggiornamento, da parte degli uffici, su questa materia.

Quindi, il mio giudizio sull'emendamento è indubbiamente positivo, in quanto esso impone la necessità di seguire costantemente l'evolversi della situazione, di tenere sotto controllo il settore al fine di disporre di tutti gli elementi occorrenti per formulare la relazione, la quale mi sembra agevoli senz'altro l'operato del Parlamento e del Governo.

LUZZATO CARPI, *relatore alla Commissione*. Per quanto mi riguarda, ringrazio il senatore Andreatta, come anche il Presidente e l'onorevole Sottosegretario, per avermi rassicurato sull'efficacia e la tempestività del provvedimento.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie l'emendamento proposto dal senatore Andreatta. Però, sul piano della formulazione del provvedimento, penso sarebbe più giusto collocarlo come ultimo comma dell'articolo 1, piuttosto che come articolo aggiuntivo.

PRESDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Andreatta.

E approvato.

Accogliendo il suggerimento dell'onorevole Sottosegretario, propongo che, per un mi-

gliore coordinamento, l'emendamento testè approvato venga inserito nell'articolo 1 come ultimo comma. In tal caso il testo dell'emendamento, con una necessaria correzione formale concernente il riferimento all'articolo 1 medesimo, risulterebbe così formulato:

« Il Ministro delle finanze, in base agli elementi che dovranno essere forniti dal Comitato interministeriale prezzi, presenterà ogni anno una relazione al Parlamento che contenga elementi analitici atti a valutare gli effetti sull'industria e sui consumatori della misura del diritto d'accisa prevista dal presente articolo ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1 nel testo coordinato, comprensivo dell'emendamento aggiuntivo testè approvato.

E approvato.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che, in conseguenza degli emendamenti approvati, la numerazione degli articoli dovrà essere modificata.

E approvato.

La seduta termina alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI